



**PROTOCOLLO
DI REGOLAMENTAZIONE PER
IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL COVID-19
PER IL COMPARTO DEL
COMMERCIO TURISMO E DEI SERVIZI**

DISPOSIZIONI DPCM 26 APRILE 2020



INDICE

PAG. 3
PREMESSA

PAG. 3
1. INFORMAZIONE

PAG. 3
2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

PAG. 4
3. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

PAG. 4
4. PULIZIA E SANIFICAZIONE GENERALE - LOCALI TECNICI - SPAZI COMUNI

PAG. 6
5. PRECAUZIONI COMPORTAMENTALI E IGIENICHE PERSONALI

PAG. 6
6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

PAG. 7
7. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

PAG. 7
8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

PAG. 7
9. CONCLUSIONI

PAG. 8
AUTODICHIARAZIONE



PREMESSA

L'obiettivo del presente Protocollo è fornire indicazioni operative finalizzate ad incrementare, negli ambienti di lavoro delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Il presente Protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni delle Autorità sanitarie.

In tale ottica, oltre a quanto eventualmente previsto dai provvedimenti normativi, le imprese si impegnano ad adottare il presente Protocollo di regolamentazione all'interno dei luoghi di lavoro e ad applicare le misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità degli ambienti di lavoro anche per la clientela.

1. INFORMAZIONE

L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque vi entri, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi e coadiuvando la partecipazione del personale a momenti informativi sul tema COVID-19.

In particolare, le informazioni riguardano:

- la preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da altri Stati a rischio secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il medico di famiglia e/o l'Autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione di non poter fare ingresso, né permanere in azienda - e di doverlo dichiarare tempestivamente al titolare o, ove presente, al responsabile
- della prevenzione (cfr. paragrafi 2 e 8) - laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano sintomi influenzali/aumento di temperatura e, in generale, stati di salute per i quali i provvedimenti delle Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni previste dalle Autorità e del datore di lavoro nell'accedere in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti igienicamente corretti).

2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro si sottoporrà al controllo della temperatura corporea. Ciò al fine di evitare preventivamente il diffondersi del virus nell'ambiente di lavoro, e, nel caso in cui venga riscontrato un contagio, per riuscire a tracciare i contatti avuti dalla persona infetta e poter efficacemente predisporre le misure di prevenzione. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota 2 - saranno momentaneamente isolate, ci si accerterà che indossino la mascherina protettiva e si seguirà la procedura indicata al successivo paragrafo 8 del presente Protocollo.
- Si fa presente che per effettuare il controllo della temperatura con termometro a infrarossi si deve:
 1. lasciare ambientare il dispositivo nel luogo di utilizzo (in genere sono sufficienti 15 minuti);
 2. i termometri a infrarossi sono sensibili a campi magnetici e umidità, ed è indispensabile che siano allontanati da telefoni cellulari;
 3. la persona controllata deve rimanere ferma per tutto il tempo necessario al rilievo della temperatura.



- Dopo essersi sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, il personale all'ingresso in azienda dovrà procedere alla disinfezione delle mani con gel idroalcolici con concentrazione di alcol di almeno il 60%.
- L'impresa ha la possibilità di individuare un responsabile per la prevenzione (cfr. par. 8) con il compito di distribuire i dispositivi di prevenzione (DPI – cfr. par. 6), controllare l'applicazione delle misure di prevenzione e, in caso d'emergenza, applicare le procedure di primo intervento.
- Allo stato attuale, non si ritiene utile sottoporre gli addetti a test sierologici.

3. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Per l'accesso di fornitori esterni vengono individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale.

- Per le attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro e comunque è tenuto ad indossare i necessari dispositivi di protezione (mascherina, guanti) in caso di discesa dal mezzo per effettuare la consegna.
- I fornitori sono tenuti a privilegiare la trasmissione della documentazione di trasporto in via telematica ma, in caso di scambio di documenti con il personale, procedono alla preventiva igienizzazione delle mani mantenendo una distanza comunque non inferiore al metro rispetto ad altri operatori.
- Nel caso in cui l'azienda lo ritenesse opportuno, la rilevazione della temperatura corporea potrà essere eseguita anche nei confronti dei fornitori.

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE GENERALE - LOCALI TECNICI - SPAZI COMUNI

L'attività di "pulizia" è finalizzata a rimuovere con azione esclusivamente meccanica polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza fino al raggiungimento di un livello soddisfacente di pulizia ottica. L'attività di "disinfezione", invece, distrugge o rende inattivi agenti patogeni mediante azione chimica.

Per le attività di pulizia si possono utilizzare prodotti definiti come detersivi o igienizzanti, anche i comuni saponi possono rientrare in questa definizione, in quanto è ampiamente dimostrato che presentano azione efficace di scioglimento sull'involucro lipidico del virus SARS-CoV-2.

Per le attività di disinfezione vanno utilizzati prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici). La differenza fondamentale tra questi prodotti, che a volte hanno una formula anche molto simile, risiede fondamentalmente nel fatto che l'immissione in commercio dei disinfettanti rispetto ai comuni detersivi è vincolata al superamento di prove di efficacia.

Va fatta una puntuale verifica dei prodotti utilizzati con lettura delle rispettive etichette in quanto la differenza tra detergente, sanificante e disinfettante è di fondamentale importanza.

Si ricorda che i coronavirus umani possono rimanere infettivi su superfici inanimate per un massimo di 9 giorni. La disinfezione delle superfici con sodio allo 0,1%, l'ipoclorito o l'etanolo al 62% e 71% riducono significativamente l'infettività dei coronavirus su superfici entro 1 minuto di esposizione. Ci si aspetta un effetto simile contro il SARS-CoV-2.

Secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 5443 del 22 febbraio 2020, nonché secondo quanto riportato nei Protocolli condivisi del 14 marzo e del 24 aprile (allegato 6 del Dpcm del 26 Aprile 2020) per il contrasto alla diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, in luoghi di lavoro non sanitari dove non si siano



verificati contagi Covid-19, la sanificazione è necessaria in ambienti (come i servizi igienici) dove è auspicabile che sia normalmente prevista, così come nel caso della presenza di un caso di positività al SARS-CoV-2. È sufficiente anche una normale disinfezione e in un minuto i virus vengono inattivati. Gli ambienti di vita e di lavoro vanno detersi e, in questo modo, non c'è alcuna possibilità di trasmissione.

4.1 Riepilogo delle principali procedure:

- l'azienda assicura la pulizia giornaliera dei locali degli ambienti, delle attrezzature, sia per la produzione che per il consumo, e di ogni postazione di lavoro con idonei prodotti detergenti o igienizzanti a base di soluzioni idroalcoliche o di cloro;
- particolare attenzione viene data alla pulizia delle aree comuni (bagni, corridoi, ecc....) come misura generale di prevenzione per l'epidemia da COVID-19. In particolare viene prestata un'attenzione scrupolosa agli oggetti che vengono toccati più di frequente: maniglie e pomelli, corrimano, interruttori ecc.;
- tutti gli ambienti devono essere arieggiati giornalmente;
- l'azienda può prevedere come misura volontaria un'azione di sanificazione programmata e interventi di verifica dell'efficacia del piano di pulizie con specifico riguardo alla presenza del COVID-19;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede necessariamente alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
- l'azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga);
- ovunque possibile, bisogna usare materiali usa e getta per la pulizia, evitando tessuti e materiali assorbenti;
- il personale addetto alla pulizia deve essere informato sul corretto uso delle protezioni personali, sull'igiene delle mani subito dopo aver tolto le protezioni e dopo che il lavoro di pulizia e/o sanificazione è stato completato (inoltre cfr. par. 6);

4.2 Pulizia servizi igienici

PRODOTTO	DPI
FID LAMPO (disincrostante acido)	MASCHERINA con filtro FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per i prodotti che generano aerosol)
FOAM CLOR (detergente schiumogeno cloro 3,5%)	OCCHIALI
AMACASA (Ipoclorito di Sodio soluzione 4,5%)	GUANTI monouso

Anche se non ci sono evidenze che il COVID-19 possa trasmettersi attraverso l'aria (se non a causa delle goccioline provenienti dal respiro, tosse e starnuti nelle immediate prossimità di persone malate) bisogna comunque prestare la dovuta attenzione alla qualità della stessa e, in particolare, alla pulizia dei filtri. Un altro aspetto che viene indicato è il tasso di immissione di aria esterna per sostituire quella che circola all'interno. Al fine di mantenere una buona



qualità dell'aria è senza dubbio necessario garantire un adeguato ricambio dell'aria in tutti gli ambienti, aumentando la frequenza dei ricambi con le diverse aperture di finestre e porte.

In particolare:

- impianti di riscaldamento/raffrescamento: pulire settimanalmente in base alle indicazioni fornite dal produttore, a impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri e funghi e, comunque, di agenti biologici;
- impianti di ventilazione: assicurarsi che sia annullato il ricircolo dell'aria.
- Per quel che concerne la gestione di spazi comuni destinati ai dipendenti (ingressi, spogliatoi, eventuali mense ecc.), occorre favorire un'organizzazione funzionale ad evitare il più possibile contatti interpersonali ed assicurarne un'adeguata pulizia, garantendo al personale la presenza di detersivi/gel sanificanti per le mani, secondo le modalità previste al paragrafo 5 del presente Protocollo.

5. PRECAUZIONI COMPORTAMENTALI E IGIENICHE PERSONALI

È stato chiarito dalla comunità scientifica che il contagio avviene in presenza di persone infette tramite tosse e starnuti. Il virus, infatti, entra nel corpo attraverso gli occhi, il naso e la bocca, quindi bisogna evitare di toccarli con mani non adeguatamente pulite.

Al fine di ridurre la possibilità di contagio anche da parte di soggetti asintomatici occorre, in primo luogo, rispettare le raccomandazioni dell'OMS sulle misure di distanziamento sociale, pulizia delle mani e igiene respiratoria: l'OMS ritiene che il mantenimento di distanze minime tra le persone, la frequente igiene delle mani e i comportamenti corretti in caso di tosse e starnuti, siano le più efficaci per limitare la diffusione del coronavirus. Anche se è del tutto probabile che personale e clienti abbiano familiarità con queste misure, si ricorda che:

- il distanziamento sociale include evitare abbracci, baci, strette di mano con gli ospiti, così come tra membri dello staff. La distanza minima raccomandata è di un metro e si consiglia di evitare o tenere quanto più a distanza, chiunque tossica o starnutisca;
- l'igiene delle mani implica un lavaggio frequente e accurato;
- per igiene respiratoria si intende il comportamento da tenere quando si tossisce o starnutisce. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di coprirsi la bocca con il gomito o, preferibilmente, con un fazzoletto monouso (che deve essere poi immediatamente gettato).

Vanno dunque seguite le seguenti procedure:

- è raccomandata la frequente pulizia, nei locali dedicati, delle mani con acqua e sapone per almeno 20 secondi (in alternativa è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani con almeno il 60% di alcol);
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detersivi per le mani;
- si raccomandano controlli regolari per verificare il corretto funzionamento dei dispenser per il sapone, soluzioni disinfettanti, salviette monouso e simili che devono essere messi a disposizione dei clienti, anche in varie aree (ingresso e servizi igienici);
- i bagni dovrebbero privilegiare sistemi di asciugatura automatica o asciugamani monouso.

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

È raccomandata l'adozione delle misure dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo, secondo le seguenti modalità:

- per i clienti, le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, vale a dire solo se si presentano sintomi o si sospetta di essere malati (o se si presta assistenza a persone malate), salvo che intervenga una norma nazionale che ne preveda, in ogni caso, l'utilizzo obbligatorio;



- per i dipendenti, qualora il lavoro imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l'uso delle mascherine, conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
- nel corso delle pulizie (cfr. par. 4) e soprattutto durante operazioni di sanificazione dei locali e delle varie superfici delle strutture del negozio, del ristorante o del bar, si consiglia l'uso di mascherine "chirurgiche" e "FFP2" omologate secondo le sigle mostrate nelle tabelle riportate nell'allegato scientifico. Le mascherine, che saranno fornite dall'azienda, andranno indossate secondo modalità che impediscano l'involontaria contaminazione, compromettendone l'efficacia. Le mascherine monouso sono distribuite in confezioni sterili, ragione per cui occorre lavare bene le mani prima di toccarle altrimenti si rischia di infettarle e annullarne l'effetto protettivo ed è parimenti importante lavarsi le mani anche dopo averle tolte. In caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate altre tipologie di mascherine conformi alle indicazioni dall'Autorità sanitaria.

Per gli addetti alle pulizie dei servizi igienici oltre alle mascherine è opportuno fornire gli altri DPI ovvero sia i guanti in gomma, gli occhiali e i grembiuli monouso. Per i guanti in gomma, l'eventuale uso da parte del personale di sala non è consigliabile, per il fatto che la pulizia degli stessi, in corso di uso, risulta difficile e pertanto il lavaggio molto frequente delle mani da parte dell'operatore appare la procedura più semplice e idonea a mantenere un buon livello igienico. Come anticipato, l'uso dei DPI al completo è consigliato all'atto delle procedure di pulizia e sanificazione degli ambienti, in particolare dei bagni.

- **In sintesi l'azienda è tenuta a fornire**
 - ✓ detergenti e soluzioni disinfettanti per mani (liquido o in gel) o salviette monouso imbevute di disinfettante;
 - ✓ mascherine protettive del tipo "chirurgico" o "FFP2 (si sottolinea che le monouso vanno utilizzate una sola volta) ovvero altre tipologie conformi alle prescrizioni dell'Autorità sanitaria;
 - ✓ guanti monouso;
 - ✓ termometro digitale a distanza infrarossi per misurazione temperatura.

7. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Gli spostamenti all'interno dell'azienda devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali, dunque, laddove il datore di lavoro ravvisasse l'urgenza e la necessità di effettuare riunioni, la partecipazione dei dipendenti dovrà essere ridotta allo stretto indispensabile e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali prima e dopo lo svolgimento della stessa.

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità).

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Come già riportato nel paragrafo 2, nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quale, ad esempio, la tosse, questa è tenuta a dichiararlo immediatamente al titolare o, ove presente, al responsabile del personale affinché si proceda al suo temporaneo isolamento, venga accertato che indossi una mascherina protettiva e si proceda con l'immediato avvertimento delle Autorità sanitarie competenti, contattando i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'azienda, al fine di agevolare le misure di quarantena, collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli



eventuali "contatti stretti" avuti nel posto di lavoro di una persona presente in azienda risultata positiva al tampone COVID-19. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali contatti stretti di lasciare cautelativamente l'attività, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Numeri ai quale rivolgersi:

- ✓ Numero unico di emergenza protezione civile 800 840 840
- ✓ Numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute
- ✓ Numero regionale specificamente dedicati al COVID 19 - 800 45 87 87

9. CONCLUSIONI

Il presente documento, esposto presso l'azienda, comunicato e sottoscritto da tutti i dipendenti, è stato redatto da un gruppo di lavoro della Federazione Italiana Pubblici Esercizi - Confcommercio Nazionale, composto da imprenditori della Presidenza della Federazione e da qualificati conoscitori del settore della ristorazione con la supervisione di un esperto infettivologo dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. L'elaborato tiene conto di quanto emanato dal Ministero della Salute e dalle altre istituzioni competenti in materia, e contiene delle linee guida volte ad agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

Si possono prevedere ad integrazione del presente Protocollo degli allegati per esplicitare le "**procedure specifiche**" in base al settore di riferimento (es: ristorazione, abbigliamento, asporto, catering, gioiellerie, etc...), che saranno comunicati con la stessa modalità del documento in esame.

Per quanto non espressamente scritto si fa riferimento al Dpcm del 26 Aprile 2020 e ai relativi allegati.

RAGUSA 4 MAGGIO 2020

**SOTTO LA PRORPIA RESPONSABILITA'
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000**

IL TITOLARE

RLS/RLST (ove presente)

Nome e Cognome _____

Nome e Cognome _____

Firma leggibile _____

Firma leggibile _____